

INTERVENTO

Migranti e ius soli, i rischi di una politica miope

di Valerio Onida

A leggere alcuni titoli di giornale del 22 agosto, sembra che il messaggio del Paese per la giornata del migrante 2018 contenesse un invito a riconoscere la cittadinanza a tutti coloro che nascono nel territorio italiano. Il passo del messaggio, correttamente riportato per esteso dal Sole 24 Ore, in realtà suona così: «Nel rispetto del diritto universale ad una nazionalità, questa va riconosciuta e opportunamente certificata a tutti i bambini e le bambine al momento della nascita. La apolidia [mancanza di una qualsiasi cittadinanza] in cui talvolta vengono a trovarsi migranti e rifugiati può essere facilmente evitata attraverso una legislazione sulla cittadinanza conforme ai principi fondamentali del diritto internazionale».

Questo non vuol dire che le leggi nazionali debbano necessariamente attribuire di diritto la cittadinanza a tutti coloro che nascono sul territorio dello Stato, com'è in alcuni paesi, ma non in Italia. Vuol dire che alla nascita ogni essere umano ha diritto di vedersi riconosciuta una cittadinanza, come affermano l'art. 15, paragrafo 1, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, e l'art. 24 del Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici. Da questo punto di vista la nostra legge è corretta, perché stabilisce che è cittadino italiano per nascita, oltre a chi ha il padre o la madre cittadini, «chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi

appartengono». Il rischio dell'apolidia così è evitato per tutti coloro che nascono in Italia. Casi di apolidia possono verificarsi semmai in seguito, se taluno perde la sua cittadinanza di origine o questa non gli viene più riconosciuta.

La legge in discussione in Parlamento non attribuisce di diritto la cittadinanza italiana a tutti i bambini che nascono in Italia (qualcuno parla avventatamente del rischio che l'Italia divenga una sorta di «sala parto» mondiale per chi voglia «cavare» la cittadinanza per il figlio). Si limita a prevedere due nuovi modi di acquisto della cittadinanza italiana da parte di figli di genitori stranieri. In primo luogo è previsto che possa acquistare la cittadinanza italiana chi nasca in Italia da un genitore in possesso di permesso di soggiorno permanente (ottenibile, acerte condizioni, dopo un soggiorno legale di almeno cinque anni), il quale dichiari tale volontà. È il cosiddetto *ius soli* «temperato». L'acquisto della cittadinanza in questo caso non fa che prendere atto del carattere stabile della residenza dei genitori, anche se questi non siano ancora nella condizione di acquistare a loro volta la cittadinanza italiana. Già oggi la nostra legge prevede che lo straniero nato in Italia e qui regolarmente residente fino al compimento della maggiore età, a 18 anni ottiene, se lo richiede, la cittadinanza italiana. In sostanza si tratta dunque di anticipare lo status che potrebbe essere conseguito alla maggiore età. E si tratta di far sì che il bambino, nato e cresciuto in Italia, goda della condizione di cittadino fin dai primi anni di vita, evitando le discriminazioni che possono di-

scendere dal fatto di non essere riconosciuto, in quanto straniero, uguale ai suoi coetanei, benché sia partecipe in tutto e per tutto della comunità.

La seconda ipotesi prevista dalla legge (il cosiddetto *ius culturae*) riguarda l'acquisto della cittadinanza, sempre su domanda del genitore (ovvero dell'interessato quando diviene maggiorenne), per chi, nato o arrivato in Italia prima dei dodici anni, ovvero minorenne qui residente legalmente da almeno sei anni, compia un ciclo scolastico di durata quinquennale o un percorso di formazione professionale. Anche in questo caso si tratta di anticipare uno status che potrebbe essere acquistato solo più tardi, da maggiorenne; e di valorizzare lo strumento forse più potente di integrazione, che è la scuola.

Due «aperture», dunque, più che ragionevoli e opportune. A cui sarebbe il caso di aggiungerne altre, che facilitino l'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri stabilmente residenti che lo richiedano. Oggi la legge prevede la possibilità di ottenere la «concessione» della cittadinanza dopo un soggiorno legale di almeno dieci anni (fino al 1992 bastavano cinque anni): ma la concessione avviene con una certa discrezionalità, e il procedimento relativo, che per legge dovrebbe durare non più di due anni, spesso invece si prolunga molto di più.

Ora, è vero che il diritto internazionale non riconosce un vero e proprio diritto dello straniero ad acquistare la cittadinanza del Paese di residenza; anche se l'art. paragrafo 2, della Dichiarazione universale afferma che «nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato... del

diritto di mutare cittadinanza», e se l'art. 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla nazionalità, del 1997, firmata anche dall'Italia pur se non ancora ratificata (!), prevede che debba essere prevista la possibilità di acquisto della cittadinanza da parte di chi risiede legalmente e abitualmente nel territorio da un tempo che non può eccedere dieci anni; e che ogni Stato debba in particolare «facilitare» l'acquisto della cittadinanza da parte, fra l'altro, delle persone nate nel proprio territorio e di quelle arrivate prima del compimento di dieci anni (sono, come s'è visto, le ipotesi previste dalla legge in discussione).

È probabile che resistenze ad allargare la possibilità di acquisto della cittadinanza nascano anche dalla convinzione, da parte di alcune forze politiche, che i nuovi cittadini, conseguendo il diritto di voto, possano influire sulla distribuzione del consenso elettorale. Visione miope, che conduce a vedere con sfavore la partecipazione di persone di origine straniera, ma ormai stabilmente componenti della comunità, all'esercizio dei diritti politici. Lo stesso pregiudizio che ha indotto l'Italia, finora, a non aderire al capitolo di una Convenzione del Consiglio d'Europa del 1992 che prevede il riconoscimento del diritto di voto amministrativo agli stranieri legalmente residenti da almeno cinque anni: con l'effetto di impedire a persone che vivono la vita della comunità locale di integrarsi pienamente in essa prendendo parte anche alle decisioni collettive che la riguardano.

Tutti atteggiamenti di chiusura culturale che, insistendo sulla visione degli stranieri come «diversi», contraddicono lo spirito di una società aperta.

CHIUSURA CULTURALE

Oppuramente anche l'introduzione dello *ius culturae*. Una società aperta non può temere la partecipazione degli stranieri all'esercizio dei diritti politici

